

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres.

**Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008.**

Capo I  
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Autorizzazione
- Art. 3 Tabellazione
- Art. 4 Spazi naturali permanenti
- Art. 5 Tipi di azienda venatoria

Capo II  
Aziende faunistico-venatorie

- Art. 6 Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale
- Art. 7 Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo
- Art. 8 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale
- Art. 9 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo
- Art. 10 Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 11 Esercizio della caccia
- Art. 12 Obblighi

Capo III  
Aziende agri-turistico-venatorie

- Art. 13 Requisiti per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria
- Art. 14 Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria
- Art. 15 Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 16 Obblighi

Capo IV  
Disposizioni comuni alle aziende venatorie

- Art. 17 Variazioni soggettive
- Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

Capo V  
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 19 Rinvio
- Art. 20 Disposizione transitoria
- Art. 21 Entrata in vigore

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento, all'interno delle aziende, dell'attività e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

### Art. 2 (Autorizzazione)

1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, nel rispetto dei criteri indicati dal piano faunistico regionale (PFR).

2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge regionale 6/2008, l'autorizzazione è rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, per l'azienda faunistico-venatoria, con riferimento ai programmi di gestione faunistico-venatoria, nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6/2008 e per l'azienda agriturismo-venatoria, con riferimento alla relazione tecnica di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).

4. L'autorizzazione indica il titolare, il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata, nonché, per l'azienda faunistico-venatoria, è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6/2008.

5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 3  
(*Tabellazione*)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 6/2008, i confini dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria sono delimitati mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.

2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tale caso la tabellazione è sostituita con una segnaletica direzionale e il legale rappresentante dell'azienda notifica ai Direttori delle riserve confinanti l'autorizzazione con allegata planimetria della superficie in scala 1:5000 o inferiore, indicante il posizionamento della segnaletica direzionale esistente.

3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

Art. 4  
(*Spazi naturali permanenti*)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 6/2008, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, dell'8 per cento della superficie dell'azienda.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) boschi: l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono hanno superficie superiore a 1000 metri quadrati e hanno larghezza media minima di 10 metri;
  - b) boschetti: l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;
  - c) siepi alberate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;

- d) siepi cespugliate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri;
- e) prato stabile o prato pascolo: l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee; in zona montana si considerano anche le brughiere, gli arbusteti subalpini, le vegetazioni a megaforbie, praterie altimontane mesofile e vegetazioni adattate a materiale siliceo mobile;
- f) zone umide: le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti;
- g) colture a perdere: le colture la cui produzione non può essere raccolta;
- h) medicai: quelli con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a quattro anni.

3. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate al comma 2, lettere da a) a f).

4. Non sono conteggiati nelle percentuali obbligatorie di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 6/2008, gli spazi naturali permanenti o i terreni destinati a prato o prato pascolo compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.

5. All'interno dei pioppeti inerbiti e sfalciati non è consentito:

- a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;
- b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
- c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
- d) le lavorazioni del terreno.

6. Il medicaio e le colture a perdere possono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi.

7. Le operazioni di sfalcio effettuate sui pioppeti inerbiti e sulle superfici di cui al comma 2, lettera h, avvengono partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno e sono utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che avanza ad una velocità massima di 15 Km/ora.

#### Art. 5

##### *(Tipi di azienda venatoria)*

- 1. L'azienda faunistico-venatoria e l'azienda agri-turistico-venatoria possono essere:
  - a) di tipo individuale, quando la titolarità dell'azienda è in capo a un unico proprietario o conduttore, persona fisica o persona giuridica, dei terreni;
  - b) di tipo associativo, quando la titolarità dell'azienda è in capo a più proprietari o conduttori, persone fisiche o persone giuridiche, che conferiscono i terreni.

2. Le aziende venatorie possono trasformarsi da individuale a associativa o da associativa a individuale nell'ipotesi di variazioni nella titolarità dell'azienda ai sensi del comma 1.

## CAPO II AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

### Art. 6

*(Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale)*

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale sono:

- a) la proprietà o conduzione dei terreni;
- b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
- c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- d) la continuità e contiguità dei terreni;
- e) la presenza di terreni non nella disponibilità del proprietario o conduttore nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;
- f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

2. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, fatta eccezione per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 157/1992.

### Art. 7

*(Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo)*

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

- a) la proprietà o conduzione dei terreni in capo ai singoli soggetti conferenti;
- b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
- c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;
- d) la continuità e contiguità dei terreni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

- e) la presenza di terreni di proprietari o conduttori non aderenti nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;
- f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

#### Art. 8

*(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

- a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;
- c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
- d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
- e) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
- f) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze naturali, scienze forestali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze ambientali, medicina veterinaria o diploma di laurea equipollente a quelli indicati, ai sensi della normativa vigente.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

#### Art. 9

*(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

- a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;
- c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
- d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'istituenda azienda da includere coattivamente, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6/2008, riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari o conduttori;
- e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
- f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni, gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo e i fondi inclusi coattivamente;
- g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f).

3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 10  
*(Rinnovo dell'autorizzazione)*

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;
- b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f);

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.

4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 11  
(Esercizio della caccia)

1. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale il legale rappresentante e il proprietario o conduttore dell'azienda stessa, purché muniti del tesserino venatorio regionale.

2. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purché muniti del tesserino venatorio regionale.

3. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante.

4. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1, 2 e 3, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non è superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dall'autorizzazione.

5. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione o caccia tradizionale agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

6. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero indicano sul proprio tesserino venatorio regionale le giornate di caccia, le specie e i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e sono riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.

8. L'invitato compila nel proprio tesserino regionale di caccia il calendario delle giornate e annota i capi di fauna abbattuta annullando il relativo riquadro, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia, al momento della trascrizione dei medesimi sul tesserino di caccia dell'invitante.

9. Qualora il legale rappresentante sia socio di una riserva di caccia della regione Friuli Venezia Giulia o privo della licenza di caccia, si prevede unicamente l'annotazione dei capi di fauna abbattuti sul registro degli abbattimenti dell'azienda faunistico-venatoria.

10. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualità di legale rappresentante,

proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero è determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 12  
(*Obblighi*)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie trasmettono entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia faunistico – venatoria:

- a) copia dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale o giornaliero e dei cacciatori invitati che hanno esercitato l'attività venatoria in azienda nella stagione venatoria di riferimento nonché dei verbali di lancio di cui al comma 3;
- b) una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di avere impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale, ovvero che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.

2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

- a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria;
- b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al distretto venatorio.

3. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e avvengono previo avviso di almeno quindici giorni alla struttura regionale competente in materia. Di ogni immissione viene redatto verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda.

CAPO III  
AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Art. 13  
(*Requisiti per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria*)

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:

- a) la proprietà o conduzione dei terreni;
- b) l'iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) e nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

- c) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;
- d) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;
- e) la continuità e la contiguità dei terreni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o a prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 6/2008.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite su terreni non interessati da aree della Rete Natura 2000, da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e cattura, da foreste demaniali, da biotopi e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

#### Art. 14

##### *(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

- a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) se azienda di tipo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;
- c) se azienda di tipo associativo, atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;
- d) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
- e) carta topografica in scala 1 : 25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;
- f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;
- g) relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
  - 1) caratterizzazione ambientale del territorio indicante l'estensione totale, l'altimetria massima e minima, le diverse tipologie di coltivazione con relativo ettaraggio, nonché l'estensione delle restanti tipologie di uso del suolo;
  - 2) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio;
  - 3) un piano preventivo annuale delle immissioni;

4) planimetria dell'area 1:10.000 in cui sono evidenziate le tipologie ambientali.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

4. Le immissioni possono riguardare esclusivamente le specie fagiano comune (*phasianus colchicus*), starna (*perdix perdix*) e quaglia comune (*coturnix coturnix*).

#### Art. 15

##### *(Rinnovo dell'autorizzazione)*

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;
- b) relazione tecnica contenente gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 6/2008, e previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.

4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

#### Art. 16

##### *(Obblighi)*

1. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità.

2. La fauna immessa risulta garantita sotto il profilo sanitario.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIENDE VENATORIE

#### Art. 17

##### *(Variazioni soggettive)*

1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore dell'azienda faunistico-venatoria o dell'azienda agri-turistico-venatoria, i nuovi proprietari o conduttori o gli eredi comunicano il trasferimento di proprietà o conduzione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In caso di trasformazione della tipologia di azienda ai sensi dell'articolo 5, il legale rappresentante dell'azienda ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

3. La variazione del legale rappresentante dell'azienda è comunicata entro due mesi dal conferimento dell'incarico alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, allegando l'atto di conferimento.

#### Art. 18 (Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 2, 10 e 15 è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

- a) per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008;
- c) per mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.

2. Per l'azienda faunistico-venatoria, l'autorizzazione è revocata, altresì, per il mancato impegno degli utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

#### CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 19 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 20  
*(Disposizione transitoria)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

Art. 21  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.